

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2002 n. 24

Disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto delle linee di indirizzo per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati fissate nell'accordo Stato - Regioni del 27 settembre 2001, detta disposizioni dirette a garantire la qualità dell'aria negli ambienti di vita e di lavoro.
2. Gli strumenti previsti dalla presente legge devono essere realizzati su tutti gli impianti aeraulici con condotte prive di rivestimenti interni installati in ambienti con volume d'aria superiore a metri cubi 1.000.

Articolo 2

(Apparecchiature)

1. Tutti gli impianti aeraulici negli edifici di nuova costruzione ovvero oggetto di ristrutturazione debbono essere costituiti da apparecchiature aerodisperdenti di condizionamento rispondenti ai requisiti costruttivi stabiliti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.

Articolo 3

(Progettazione e installazione)

1. I progetti di installazione dei sistemi aeraulici devono essere attestati da un tecnico qualificato ai sensi dell'articolo 6 il quale ne dichiara la conformità ai requisiti igienico - sanitari

stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo 10.

2. Al termine dell'installazione è eseguito un collaudo dell'impianto al fine di accertare che:
 - a) l'aria immessa nell'ambiente, anche in quelli confinati, sia priva di contaminazione da agenti patogeni;
 - b) l'aria emessa nell'ambiente, anche in quelli confinati, non superi la concentrazione limite della carica micotica e batterica fissata nell'accordo di cui all'articolo 1;
 - c) il particolato depositato nei condotti di aria non deve essere superiore a 0.1 g/mq.; l'accertamento deve essere eseguito attraverso prove di aspirazione.

Articolo 4

(Manutenzione e controlli)

1. La manutenzione dei sistemi di condizionamento dell'aria e di ventilazione è esercitata da personale addetto all'igiene degli impianti iscritto nell'elenco di cui all'articolo 7; lo stesso deve accertare il rispetto dei limiti di cui all'articolo 5.
2. La salvaguardia delle condizioni igienico - sanitarie è garantita attraverso periodiche ispezioni dell'impianto aeraulico e delle apparecchiature aero disperdenti.
3. Ad ogni sistema di condizionamento deve corrispondere un libretto di manutenzione sul quale vengono annotati i singoli interventi effettuati.

Articolo 5

(Limiti di contaminazione nella manutenzione)

1. Il sistema aeraulico è considerato pulito e quindi idoneo quando tutte le superfici, comprese le condotte dell'aria, presentano una quantità di particolato inferiore ad 1 g/mq.
2. Un impianto è considerato contaminato quando la presenza di agenti patogeni supera una concentrazione di carica micotica pari a 15.000 CFU/g e batterica pari a 30.000 CFU/g.

Articolo 6

(Formazione di personale qualificato)

1. La formazione professionale del personale addetto all'igiene degli impianti aeraulici è attuata attraverso specifici corsi promossi da enti pubblici ovvero da privati nonché da associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) e organizzati ai sensi della legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro).
2. Al termine del corso, previo espletamento delle prove finali, è rilasciato, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 52/1993, il corrispondente attestato di abilitazione all'esercizio dell'attività di addetto all'igiene degli impianti aeraulici.

Articolo 7

(Elenco regionale)

1. Presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito l'elenco del personale addetto all'igiene degli impianti aeraulici.
2. A tale elenco sono iscritti, previa apposita richiesta al Dirigente della struttura di cui al comma 1, coloro che hanno conseguito l'attestato di cui all'articolo 6 comma 2.

Articolo 8

(Vigilanza)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti aeraulici sono svolte dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente.

Articolo 9

(Informazione)

1. La Regione, anche attraverso i propri enti strumentali e la collaborazione degli enti locali, promuove campagne divulgative dirette ad informare i cittadini sui rischi connessi alla non corretta gestione degli impianti aeraulici e sui contenuti della presente legge.

Articolo 10

(Norma transitoria)

1. La Regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento di attuazione.
2. I Comuni, entro centoventi giorni dall'approvazione del regolamento di cui al comma 1, provvedono all'adeguamento dei propri regolamenti edilizi e di igiene.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano attività di addetto all'igiene degli impianti aeraulici da almeno tre anni in modo continuativo e documentato, possono continuare ad esercitare fino al conseguimento dell'attestato di cui all'articolo 6; tale attestato deve essere rilasciato improrogabilmente entro i due anni decorrenti dalla suddetta data.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 2 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

**NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
2 LUGLIO 2002 N. 24**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge
 - a) la proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 28 febbraio 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 223, su proposta dei Consiglieri L. Morgillo, M. Iacobucci,

G. Barci, M. Di Spigna, F. Bruzzone, F. Broglia, P. Gilardino, N. Abbundo, M. Costa, V. Cavallo, F. Morchio, R. Magnani, A. Barbero, G. Macchiavello, M. Maggi e E. B. Valenziano;

b) è stata assegnata alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio il 28 febbraio 2002;

c) la II Commissione consiliare ha espresso parere favorevole all'unanimità il 13 giugno 2002;

d) è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 giugno 2002;

e) la legge regionale entra in vigore l'8 agosto 2002.

2. Note agli articoli

Note all'articolo 6

- *La legge regionale 28 maggio 1992 n. 153 è pubblicata nel B.U. 10 giugno 1992 n. 10 P.I.*

- *La legge regionale 5 novembre 1993 n. 52, pubblicata nel B.U. 24 novembre 1993 n. 24 P.I., è stata modificata dalla legge regionale 4 settembre 1997 n. 37, pubblicata nel B.U. 24 settembre 1997 n. 17 P.I. e dalla legge regionale 20 agosto 1998 n. 27, pubblicata nel B.U. 2 settembre 1998 n. 11 P.I..*

3. Struttura di riferimento

Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria.

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2002 n. 25

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2001 n. 29 (individuazione del perimetro del Parco Naturale Regionale di Portofino e disposizioni per il relativo piano).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 29/2001)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2001 n. 29 (individuazione del perimetro del Parco Naturale Regionale di Portofino e disposizioni per il relativo piano) è sostituito dal seguente:

“2. Il Piano può individuare inoltre, fra i regolamenti di cui al comma 1, quelli aventi contenuto di specificazione settoriale del Piano stesso, in quanto volti ad integrarne e specificarne la disciplina puntuale degli interventi previsti. Tali regolamenti, adottati dal Consiglio dell'Ente Parco, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco, in ragione del loro contenuto pianificatorio, sono approvati secondo la specifica procedura dettata dal Piano medesimo.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 2 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 2002 N. 25

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 28 gennaio 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 207, su proposta dei Consiglieri R.M. D'Acqui, N. Alonzo, U.